



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI INTERVENTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI BENI PUBBLICI

Il D.L. 98 del 6 luglio 2011, prima di essere convertito in L. n.111/11, conteneva una disposizione fortemente penalizzante per le imprese che utilizzano nella loro attività un bene pubblico come asset principale. È questa una situazione abbastanza diffusa: senza scomodare le imprese che gestiscono autostrade e trafori montani, basta pensare alle società che gestiscono piscine comunali, o immobili che un ente locale vuole destinare ad attività a favore della comunità – palestre, palasport, piscine coperte eccetera – peraltro senza intervenire direttamente nella gestione. Quella disposizione, con un *iter* invero piuttosto caotico, è stata soppressa e, al suo posto, sono state introdotte altre norme che, seppur non favorevoli alle imprese che operano in questo comparto, non sono altrettanto penalizzanti.

Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione, ricordando prima quale era la norma proposta in origine e, come detto, non tradotta nel testo definitivo, e poi vedendo quali disposizioni di interesse per le imprese concessionarie sono state invece introdotte in sede di conversione.

La norma non convertita: la riduzione dell'ammortamento finanziario

L'impresa concessionaria di un bene pubblico, alla scadenza della concessione, deve restituire il bene all'ente concedente. Poiché normalmente i costi di costruzione – pensiamo a un immobile adibito a palestra – gravano sull'impresa concessionaria, questa si deve porre il problema di ammortizzare il bene in concessione.

Per questo, esistono due strade, alternative tra di loro:

1. stanziare ammortamenti con le tecniche *tradizionali*, quindi calcolare le quote di ammortamento in base alle aliquote applicabili ai beni in proprietà; se si tratta di un immobile, l'aliquota sarebbe normalmente il 3%;
2. in alternativa, calcolare le quote di ammortamento secondo il metodo finanziario che, in sintesi, prevede che la quota si determini dividendo il costo del bene, al netto dei contributi che, normalmente, l'ente concedente eroga al concessionario, per il numero di anni di durata della concessione. Quindi una concessione di durata ventennale consentirebbe di stanziare quote di ammortamento pari al 5% del costo. Si sottolinea che questa metodologia coincide perfettamente con il criterio dato per corretto sotto il profilo civilistico-contabile.

Ciò che il D.L. n.98/11 prima della conversione aveva cercato di fare, consisteva nell'appiattare la quota di ammortamento finanziario all'1%, e quindi imporre ammortamenti proporzionati a concessioni come se tutte fossero di durata di 100 anni. Al di là della modestia della quota di ammortamento, il vero problema sarebbe stato nel fatto che, al termine della concessione, certamente di durata inferiore, si sarebbe liberato un componente negativo pari al costo non ammortizzato alla data di retrocessione del bene al

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

concedente, ma questo componente non lo si sarebbe potuto sfruttare poiché, normalmente, al termine della concessione l'attività del concessionario termina.

È questa la norma che non è stata convertita, e quindi gli ammortamenti finanziari potranno proseguire esattamente come prima, e come descritti brevemente al precedente punto 2.

La norma introdotta in sede di conversione: la stretta sulle imprese concessionarie

In sede di conversione, il D.L. n.98/11 è comunque intervenuto nei confronti delle imprese concessionarie di opere pubbliche, con un'azione su due diversi livelli.

Si devono infatti considerare:

1. Le imprese concessionarie di autostrade e trafori	Per il primo comparto si è stabilito che l'accantonamento al fondo ripristino dei beni in concessione non può superare un valore fatto pari all'1% del costo, in luogo della percentuale del 5% stabilita ante modifica; per queste società l'aliquota Irap resta ferma al 3,9% del valore della produzione.
2. Tutte le altre imprese, quindi anche quelle di minori dimensioni	Per il secondo comparto non si ha alcun intervento sulla percentuale di accantonamento al fondo ripristino, che resta al 5%, ma viene previsto un incremento dell'aliquota Irap dal 3,9% al 4,2%, quindi una penalizzazione, ma certamente molto meno seria di quella che sarebbe derivata da un'aliquota di ammortamento fatta pari all'1%.

Entrambe queste modifiche decorrono dal periodo d'imposta 2011.

In sintesi:

	Concessionarie di autostrade e trafori		Altre concessionarie	
	Fino al 2010	Dal 2011	Fino al 2010	Dal 2011
Accantonamento fondo ripristino	5%	1%	5%	5%
Aliquota Irap	3,9%	3,9%	3,9%	4,2%

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016